


## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**Dal 3 al 7 febbraio 2025**



## Provvedimenti e Atti Normativi

### Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3261

Con il parere in commento, il supporto giuridico del MIT ha affrontato la questione della possibilità di autorizzare il subappalto, nell'ambito di un affidamento diretto di lavori, a un'impresa già precedentemente affidataria di un appalto analogo.

Secondo il MIT, la Stazione Appaltante non può sindacare la scelta dell'appaltatore in merito all'impresa subappaltatrice oltre i limiti previsti dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, in assenza di specifici divieti normativi, il subappalto a un ex affidatario non risulta precluso.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

### Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3167

Con il parere in commento, il supporto giuridico del MIT ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi normativi relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo escluse ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023.

I principali aspetti esaminati riguardano:

1. L'onere di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e il pagamento del contributo ANAC.
2. L'estensione dell'obbligo del CIG agli incarichi complementari e agli affidamenti parziali.
3. L'eventuale obbligo di trasmissione dei dati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
4. L'applicabilità dei controlli ex artt. 94, 95 e 98 del Codice.
5. La necessità di inserire tali opere negli strumenti di programmazione.

Nel rispondere ai quesiti, il MIT ha precisato che:

- L'acquisizione del CIG e il pagamento del contributo ANAC spettano al soggetto privato che realizza l'opera.
- Il CIG deve essere richiesto per l'importo complessivo dei lavori, includendo incarichi accessori (es. direzione lavori).
- Non è richiesto l'invio dei dati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- I controlli previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice non si applicano.
- L'inserimento negli strumenti di programmazione è obbligatorio solo in caso di mancato introito per l'Erario.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

**Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3255**

Con il parere 3255/2025, Il supporto giuridico del MIT ha confermato un'importante novità per gli operatori economici nel settore degli appalti pubblici. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, è stato infatti abrogato l'articolo 12 del DL 47/2014, che prevedeva deroghe alla qualificazione obbligatoria per alcune categorie di lavori scorporabili.

Pertanto, ha chiarito il MIT, le categorie SOA diventano ora a qualificazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

**Focus Giurisprudenza****Consiglio di Stato, Sez. V, 04/02/2025, n. 875**

Con la sentenza 875/2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un appello riguardante l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di lavori di restauro su un bene culturale.

La controversia ha riguardato l'interpretazione delle disposizioni della lex specialis in merito ai requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

In primo grado il TAR aveva annullato l'aggiudicazione, ritenendo che la consorziata designata per l'esecuzione non possedesse direttamente la qualificazione necessaria, come richiesto dalla disciplina di gara. L'appellante ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, essendo un consorzio di cooperative, i requisiti dovessero essere considerati in capo al consorzio stesso, senza necessità che l'esecutrice fosse autonomamente qualificata.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando che, per gli appalti relativi ai beni culturali, la normativa di settore impone che l'impresa esecutrice sia direttamente qualificata, senza possibilità di avvalersi di requisiti posseduti da altri soggetti, inclusi i consorzi. Tale disposizione è finalizzata a garantire una tutela adeguata dei beni oggetto di intervento.

Pertanto, l'aggiudicazione è stata annullata e l'esclusione del concorrente definitivamente ribadita.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

**Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2025, n. 919**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 919/2025, ha respinto l'appello proposto avverso una pronuncia del TAR relativa a una procedura di gara per l'aggiudicazione di interventi di manutenzione stradale. Il ricorso principale contestava l'assegnazione dell'appalto per presunte violazioni della lex specialis e della normativa ambientale, nonché per una presunta errata attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara.

La decisione ha confermato la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica e la legittimità dell'aggiudicazione, ritenendo infondate le doglianze relative all'uso di materiali e alla pretesa violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

Il Collegio ha evidenziato che le migliorie proposte dall'aggiudicatario non integravano modifiche sostanziali tali da determinare l'esclusione, né imponevano una nuova progettazione esecutiva. Inoltre, è stata esclusa l'incidenza di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica, trattandosi di meri riferimenti esemplificativi privi di effetto sulle valutazioni della commissione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).